



Milano, 09 Maggio 2025

PUBBLICATO IL TERZO ELENCO DELLE MANSIONI DEI LAVORATORI SPORTIVI

In data 17 aprile 2025 è stato pubblicato il terzo elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell'art. 25 comma 1-ter del D. Lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport.

Proseguono, dunque, i lavori di attuazione e completamento della **riforma del lavoro sportivo**: il nuovo aggiornamento integra l'elenco delle figure professionali considerate necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, ampliando quanto già previsto dal D. Lgs. 36/2021.

Il legislatore ha inteso **estendere progressivamente la nozione di lavoratore sportivo**.

In particolare, l'art. 25 D. Lgs. 36/2021 individua **sette categorie principali: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara**, senza distinzione di genere né di appartenenza al settore professionistico o dilettantistico, purché l'attività sia esercitata **a titolo oneroso**.

Oltre a tali figure espressamente previste, sono riconosciuti come **lavoratori sportivi** anche coloro che, a seguito di tesseramento, svolgono, a fronte di un corrispettivo, **mansioni considerate necessarie** per la disciplina sportiva praticata, secondo quanto stabilito dai regolamenti tecnici, escludendo tuttavia le attività di natura amministrativo-gestionale.

La **modalità di individuazione** delle "mansioni necessarie" è disciplinata dal comma 1-ter dell'art. 25, il quale prevede che tali mansioni siano approvate **mediante decreto** dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, previa consultazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'**elenco** è gestito dal **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri** ed è costituito dalle mansioni comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, per il tramite del CONI e del CIP, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza.

Sul sito del Dipartimento è possibile consultare l'elenco, reso disponibile per la prima volta il 26 gennaio 2024, successivamente aggiornato il 25 giugno 2024, e infine il 17 aprile 2025. L'elenco è suddiviso per federazioni e discipline sportive e comprende tutte le figure che, in base alla normativa vigente, possono essere qualificate come lavoratori sportivi, godendo così dei diritti riconosciuti alle categorie principali previste dalla legge. Si ricorda che **ogni disciplina sportiva può prevedere figure professionali differenti**, in ragione della propria specificità. Alcune mansioni, pur apparentemente estranee al contesto sportivo, si rivelano infatti essenziali nell'ambito di specifiche discipline.

Le novità

Analizzando le novità introdotte dall'**ultimo aggiornamento**, si rileva che molte Federazioni hanno incluso tra le figure necessarie gli **speaker**, i **responsabili della sicurezza** e del **safeguarding**, nonché gli incaricati della **gestione degli impianti** e della **funzionalità delle gare**.

In particolare, Federazioni come la FIDAF (Federazione Italiana di American Football) e la FIR (Federazione Italiana Rugby) hanno riconosciuto tra le figure necessarie anche quella del **massaggiatore**. Tuttavia, occorre precisare che l'art. 25 c. 1 **esclude** dalla categoria dei lavoratori sportivi coloro che prestano servizi professionali per i quali è richiesto il possesso di un'**abilitazione rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo** e l'iscrizione a specifici albi professionali, come nel caso dei fisioterapisti.

Di particolare interesse è il caso della FITET (Federazione Italiana Tennistavolo), che ha incluso nel mansionario anche il **raccatta palline**.

Le Federazioni paralimpiche, come la FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), hanno correttamente inserito tra le figure necessarie anche coloro che si occupano della **manutenzione delle attrezzature** e dell'**assistenza agli atleti paralimpici**.

La pubblicazione di questo aggiornamento conferma l'importanza, per gli operatori del settore, di mantenersi costantemente aggiornati in merito agli sviluppi normativi ed alle Circolari interpretative, ad oltre due anni dall'entrata in vigore della Riforma. Con il progressivo consolidamento del mansionario, le associazioni e società sportive potranno gestire con maggiore chiarezza e consapevolezza i rapporti di lavoro instaurati con le diverse figure coinvolte, adempiendo correttamente agli obblighi previsti dalla normativa sul lavoro sportivo.

Qui i link utili:

Il testo del DPCM

L'elenco aggiornato delle mansioni

IL DECRETO BOLLETTE E' LEGGE: QUALI SONO LE MISURE PER IMPRESE, ASD E SSD

Nel decreto Bollette (DL n. 19/2025), convertito definitivamente in legge dal Senato nella seduta del 23 aprile 2025, si annoverano diverse misure finalizzate a ridurre il costo dell'energia delle imprese, tra cui l'azzeramento degli oneri generali di sistema per sei mesi per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt e lo stanziamento, per il 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Previsto anche un contributo per ASD e SSD.

Il decreto aumenta di 10 milioni di euro, per il 2025, il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e le SSD che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, portando le risorse a ciò dedicate, per il corrente anno, da 25 milioni di euro a 35 milioni di euro. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che una quota delle risorse destinate a tal fine, pari ad almeno 10 milioni di euro, sia finalizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di ASD e SSD iscritte nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Le modalità ed i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione dei contributi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in accordo con il MEF ed i Ministri competenti.

L'adozione tempestiva del decreto è finalizzata al rispetto del tetto di spesa previsto.

La copertura dell'intervento è garantita per 5.238.000 euro mediante il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della Legge n. 196/2009, mentre la restante parte è coperta con fondi disponibili nello stesso Fondo unico.

PUBBLICATO L'AVVISO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

E' stato pubblicato l'**Avviso per la realizzazione di Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale**.

Le risorse per l'anno 2025 ammontano ad Euro 6.500.000,00.

Possono fare domanda di accesso al contributo le ASD e le SSD in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, i Comitati

organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Allo scopo di semplificare la partecipazione, le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile a **partire dal giorno 8 maggio 2025** al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>

In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

1. pregio internazionale - o nazionale in caso di eventi sportivi femminili - in relazione alle finalità di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
2. impatto sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
3. coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
4. attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
5. adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l'impatto dell'evento sull'ambiente;
6. capacità diffusiva dell'evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di social media.

L'accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito **a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025**, potrà avvenire esclusivamente tramite **SPID** del legale rappresentante. Le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, **almeno 20 giorni prima della data dell'inizio dell'evento** e comunque entro e non oltre il **15 dicembre 2025**.

Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.

[Guida alla rendicontazione](#)

LINFIT, GINNASTICA E DRENAGGIO LINFATICO: COS'E' LA NUOVA DISCIPLINA DI FITNESS

Nuova tipologia di ginnastica, ora riconosciuta dal Coni, mira a potenziare il sistema linfatico con un mix di ginnastica tradizionale e tecniche di drenaggio

Sudore, muscoli e calorie bruciate: il miglioramento fisico passa inevitabilmente da questi tre capisaldi, eterni e non negoziabili. Ridurre l'essere umano ad un meccanismo di muscoli e tendini, però senza tenere conto dell'intreccio di energia e di fluidi che scorrono al suo interno, non può che dare risultati parziali.

Da questa convinzione nasce Linfit, disciplina emergente riconosciuta dal CONI come specialità della ginnastica, che prende spunto da questi principi, rielaborandoli per soddisfare chi ha capito che il benessere non si ferma al riflesso dello specchio.

La novità che propone, infatti, non è la canonica routine da palestra incentrata su pesi e corse sfiancanti, ma una disciplina che mette al centro il sistema linfatico, da risvegliare e potenziare con un mix di ginnastica tradizionale e tecniche di drenaggio.

Questo reticolo vitale, spesso trascurato nelle pratiche di allenamento, diventa in questo caso protagonista, aiutando a sciogliere gonfiori, ridurre la ritenzione idrica, aiutare nei processi di riabilitazione. Il sistema linfatico ha un ruolo fondamentale a livello sistemico, correlato alla salute cardiovascolare, intestinale, immunitaria e nervosa. Prendersene cura, allenandolo e riabilitandolo, permette di prevenire molte patologie dell'età medio-avanzata e di ridurre sintomi fastidiosi o addirittura invalidanti nella vita di tutti i giorni, a qualsiasi età.

Il programma si basa sulla costanza, più che sulla fatica, e prevede tre sedute settimanali intense, che combinano lavoro muscolare e tecniche drenanti, poi routine quotidiane di pochi minuti, fatte di movimenti fluidi, ispirati a yoga e pilates, ed automassaggi per stimolare il sistema linfatico.

Linfat unisce principi della chinesiologia e del drenaggio linfatico per stimolare il sistema linfatico, favorire la detossinazione dei tessuti e migliorare il recupero muscolare. Risulta, quindi, molto indicato sia a scopo clinico che di performance, in quanto contribuisce a ridurre edemi, infiammazioni e senso di fatica.

Il metodo si rivolge a tutti: dal principiante che vuole rimettersi in forma all'atleta che cerca un recupero attivo. Attualmente è disponibile sulla piattaforma digitale che permette di allenarsi nella propria casa. Soli ma non isolati: la community Linfat Social, attiva online, è un motore di motivazione ed include calendari personalizzati e suggerimenti alimentari, andando oltre l'allenamento puro. Accanto al servizio online, però, l'idea è conquistare in futuro uno spazio "in presenza" anche nelle palestre e negli studi dei personal trainer, attraverso la formazione di istruttori certificati. Perché, ormai è evidente, il fitness moderno non è solo cronaca di chili da perdere ed esercizi da svolgere.

INVESTIMENTI 4.0: DOMANDE DAL 20 MAGGIO 2025

Decreto "Investimenti sostenibili 4.0": domande di aiuti per la transizione verde e digitale delle PMI delle regioni del SUD

Il MIMIT pubblica il **Decreto 31 marzo con le regole operative per le domande per la misura transizione 4.0 per le PMI del sud con domande dal 20 maggio 2025.**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva pubblicato il Decreto Ministeriale del 22.11.2024, che introduce nuove misure di **sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili.**

L'iniziativa ha una dotazione di oltre 300 milioni di euro e si inserisce nell'ambito del **Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027"**.

Le domande saranno valutate in base a criteri di **solidità finanziaria, qualità del progetto ed impatto ambientale** con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi. Il soggetto gestore è Invitalia.

1) Investimenti sostenibili 4.0: i beneficiari

Il decreto prevede che le agevolazioni siano rivolte alle PMI:

- **regolarmente costituite ed attive** nel Registro delle Imprese,
- **non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,**
- operano in **regime di contabilità ordinaria** con almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi presentate,
- hanno **sede** in una delle Regioni meno sviluppate del SUD quali: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2) Investimenti sostenibili 4.0: gli investimenti ammissibili

Il decreto promuove investimenti finalizzati a:

- **efficientamento energetico**, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,

- **transizione digitale**, attraverso l'adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
- **sostenibilità ambientale**, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.

I progetti devono avere un valore compreso tra **750.000 euro e 5 milioni di euro** e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.

Relativamente al sostegno viene stabilito che le PMI possono ottenere un sostegno fino al **75% dell'investimento**, sotto forma di:

- Contributo a fondo perduto pari al 35% dell'importo ammissibile;
- Finanziamento agevolato pari al 40% dell'importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.

Attenzione al fatto che una quota del **25% delle risorse** è riservata esclusivamente a **micro e piccole imprese**.

Per la misura sono previste anche le seguenti condizioni: le imprese che riceveranno l'agevolazione dovranno:

- **mantenere gli investimenti per almeno tre anni** dalla concessione dell'ultima tranche di contributi,
- **garantire la tracciabilità dei pagamenti** e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
- evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell'investimento.

Il mancato rispetto di questi vincoli potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni e l'obbligo di restituzione dei fondi ricevuti.

3) Transizione 4.0: domande di aiuti alle PMI dal 20 maggio 2025

Con il Decreto 31 marzo il MIMIT ha pubblicato le regole per richiedere dal sito del soggetto gestore Invitalia, l'agevolazione di cui si tratta.

Attenzione al fatto che **l'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:**

- compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 30 aprile 2025;
- **invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 20 maggio 2025.**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DM 22 novembre 2024, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione, quelle presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

Qualora le risorse residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

L'accesso alla procedura informatica:

- prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale. È possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, **possono**

accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell'ambito della stessa procedura informatica, dall'Agenzia Invitalia.

ISTANZA RETTIFICA DATI CATASTALI: NUOVO SERVIZIO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il Provvedimento n. 161919 del 2 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate dispone regole per il nuovo servizio di rettifica dati catastali. Vediamo i dettagli.

Con il Provvedimento n. 161919 del 2 aprile 2025 si dà attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.

In particolare, si dà attuazione alle disposizioni in materia di **rafforzamento dei servizi digitali**, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del L. Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1: **modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali** tramite il servizio *"Istanza rettifica dati catastali"*.

1) Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online

A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate **sarà disponibile**, nell'area riservata dello stesso sito, **il servizio "Istanza rettifica dati catastali" per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali**.

L'area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

2) Istanza rettifica dati catastali: modalità

Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta ed osservando una delle seguenti modalità alternative:

- a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all'area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
- b) da un soggetto che l'interessato ha delegato alla trasmissione dell'istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l'istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; **sia l'istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine**, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. **Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall'art. 7 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.**

3) Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio

Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a).

La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

ROTTAMAZIONE QUATER: PROSSIMA RATA ENTRO IL 9 GIUGNO 2025

Rottamazione quater: prossima rata entro il 31 maggio con i 5 gg di tolleranza e le festività slitta al 9 giugno

La Riscossione ha evidenziato che per mantenere i benefici della Definizione agevolata o “Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022, è **necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.**

In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, **saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.**

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.

Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Si evidenzia inoltre che il **Decreto Milleproroghe** contiene una norma di riammissione dei soggetti decaduti al 31 dicembre 2024 che presenteranno nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025.

La **novità riguarda la riammissione per i contribuenti che hanno commesso violazioni entro la fine del 2024 e non anche di sanare i mancati pagamenti dell'anno in corso**, a partire dalla rata di febbraio in scadenza.

DOMANDE E RISPOSTE

“Un personal trainer, in regime forfettario, ha scelto come codice Ateco il 93.19.99 (con forfetizzazione al 67%) ed è iscritto alla gestione separata Inps; svolge attività verso privati ed anche verso palestre, dove tiene corsi generici di ginnastica. Alcuni sostengono che il codice Ateco appropriato sia l'81.51.00 (con forfetizzazione al 78%), ma in tal caso non sarebbe possibile l'iscrizione alla gestione separata. Si chiede se il codice attualmente utilizzato sia quello più appropriato e, inoltre, se le fatture emesse nei confronti delle ASD, alla luce della nuova normativa, sarebbero esenti da tassazione e da contribuzione Inps fino a 15.000 euro”.

Rientrano nell'ambito del codice Ateco 93.19.99 (Altre attività sportive n.c.a.) le seguenti tipologie di attività: professioni sportive indipendenti pestate da atleti professionisti; professionali svolte da operatori sportivi indipendenti quali arbitri, giudici, cronometristi, ecc.; gestione di riserve di caccia e pesca sportive; supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative; allenamento di animali a fini sportivi.

Al codice Ateco 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi) sono, invece, attribuite le seguenti attività: formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket, ecc.); centri e campi scuola per la formazione sportiva; corsi di ginnastica; corsi o scuole di equitazione; corsi di nuoto; istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi; corsi di arti marziali; corsi di giochi di carte (per es. bridge); corsi di yoga.

La scelta del codice Ateco, quindi, è correlata alle competenze specifiche del contribuente ed all'utenza cui si rivolge l'attività prestata. Nel caso in cui il contribuente sia un atleta professionista che presta la propria attività indipendente, risulterà appropriato l'utilizzo dell'attuale codice attività (93.19.99; si esclude dalla casistica l'attività di operatore sportivo, in quanto concerne figure legate per lo più all'arbitraggio). Al contrario, nel caso in cui l'attività svolta sia rivolta a privati o a fruitori di palestra (quindi, amatori), appare più idoneo l'utilizzo del codice 85.51.00 (Corsi di ginnastica, istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi).

Per quanto concerne l'iscrizione alla gestione separata, nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale. A tal fine, essi sono iscritti alla gestione separata Inps, ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995 (art. 35, comma 2, del D. Lgs. 36/2021).

Inoltre, anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita Iva, l'art. 35, comma 8-bis, del D. Lgs. 36/2021 prevede l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la gestione separata al superamento dell'importo di reddito prodotto i fini fiscali, pari a 5.000 euro annui (Circolare Inps 31.10.2023, n. 88, paragrafo 10, punto 10.2). Pertanto, nel caso in esame, alle condizioni indicate, anche in presenza del codice Ateco 85.51.00, è opportuna l'iscrizione alla gestione separata.

Per quanto riguarda le soglie di esenzione contenute nell'art. 36, comma 6, del citato D. Lgs. 36/2021, si precisa che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. In ogni caso, tutti in singoli compensi, per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11m del D. Lgs. 446/1997 (periodo così sostituito ad opera dell'art. 1, comma 29, del D. Lgs. 120/2023).

Ne deriva che, in costanza di regime forfettario, si potrà cumulare l'esenzione entro i 15.000 euro con le modalità agevolate di determinazione del reddito proprie del regime di favore adottato, applicando la tassazione ridotta al 15% o al 5% sulla parte eccedente.

“Si chiede conferma del fatto che una ASD, iscritta nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), e in regime fiscale agevolato, di cui alla Legge 398/1991, non sia più tenuta alla presentazione del modello Eas, anche qualora abbia conseguito compensi per attività commerciali (sponsorizzazioni), in maniera secondaria e strumentale all'attività istituzionale”.

Come precisato nella circolare 45/E/2009, la ASD, se non svolge attività commerciale o decommercializzata nei confronti degli associati e dei tesserati, non è tenuta alla trasmissione del modello Eas. Ulteriormente, con la modifica apportata dal D. Lgs. 120/2023 all'articolo 6 del D. Lgs. 39/2021, che ha introdotto il comma 6-bis, è stato stabilito che le ASD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non sono più tenute alla presentazione del modello Eas. Tale nuovo comma dispone che “alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma dell'articolo 30”.

Nel caso prospettato, tuttavia, la ASD percepisce compensi per attività commerciali (sponsorizzazioni) in maniera secondaria e strumentale all'attività istituzionale. Tale fatto, sempre come specificato nella citata circolare 45/E, comporta l'obbligo della compilazione del modello Eas semplificato, che, al punto 20, prevede la risposta alla domanda se vengono percepiti compensi per prestazioni di sponsorizzazione o pubblicità. Qualora tali compensi vengano percepiti, occorre specificare se ciò avviene abitualmente oppure occasionalmente e, nel rigo apposito, si deve indicare l'ammontare delle fatture emesse per tali prestazioni nell'ultimo esercizio trascorso.

A maggiore specificazione, è opportuno rilevare che sono ammesse alla compilazione del modello Eas semplificato anche le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Rasd, diverse da quelle esonerate, sia che effettuino attività commerciali rilevanti ai fini Iva e delle imposte sui redditi, sia che effettuino operazioni strutturalmente commerciali, anche se “decommercializzate”



(cioè non imponibili), a norma dell'articolo 148, comma 3, del Tuir (DPR 917/1986) e dell'articolo 4 del decreto Iva (DPR 633/1972). La semplificazione consiste nella compilazione completa del primo riquadro, contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale, e nell'indicazione, all'interno del secondo riquadro, dei dati e delle notizie richiesti dai rigli 4, 5, 6, 20, 25 e 26.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

